Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 4 agosto 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 31 luglio 1981, n. **414**.

Provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285;

Ritenuto che permane la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti che consentano interventi indilazionabili nel settore energetico ed in altri settori dell'economia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

A titolo di anticipazione per le attività del secondo quadrimestre dell'anno 1981 è assegnato al CNEN un contributo di 185 miliardi di lire, di cui 15 miliardi destinati alle azioni di ricerca, sviluppo, dimostrazione e promozione nel settore delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico.

All'onere di 185 milardi di lire, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'art. 17, lettera *a*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è elevato da cinquemila miliardi a seimilacinquecento milardi di lire, con carattere rotativo.

Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, per l'anno 1981, di cui all'art. 17 della legge 23 aprile 1981, n. 164, è elevato da cinquemilacinquecento miliardi a seimilacinquecento miliardi di lire.

Art. 3.

Le somme relative alle quote riservate a favore delle imprese artigiane, nonché delle piccole e medie industrie e loro forme associate, società cooperative e loro consorzi, ai sensi del terzo capoverso del punto I) di cui al primo comma dell'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere impiegate per gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, anche a favore delle imprese maggiori, nonché:

nel limite di cento miliardi, a favore del fondo di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, istituito presso il Mediocredito centrale per la concessione di contributi negli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisti di nuove macchine utensili e di produzione, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni;

nel limite di duecento miliardi, a favore del fondo costituito presso il Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 1, lettera *a*), della legge 28 novembre 1980, n. 782;

nel limite di centocinquanta miliardi, a favore del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane costituita ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, in ragione di quindici miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1990;

nel limite di centocinquanta miliardi, a favore del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni;

nel limite di dieci milardi, per il conferimento ai fondi di dotazione dei Mediocrediti regionali abruzzese, delle Puglie, della Calabria e della Basilicata. Il Mediocredito regionale abruzzese è autorizzato ad operare anche nella regione Molise;

nel limite di duecento miliardi, per il conferimento al « Fondo speciale per la ricerca applicata » istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dalla legge 14 ottobre 1974, n. 652. Il conferimento al « Fondo speciale per la ricerca applicata » è apportato in aggiunta ai conferimenti disposti per detto « Fondo » con gli articoli 10 e 29, primo comma, punto secondo, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in ragione del settanta per cento per gli interventi di cui alla lettera *a*) e del trenta per cento per gli interventi di cui alla lettera *b*).

Sono raddoppiati i limiti dimensionali relativi al capitale investito ed all'investimento globale di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Sono raddoppiati gli importi massimi dei finanziamenti a tasso agevolato stabiliti dall'art. 3, commi nono e decimo, della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

Il limite relativo agli investimenti fissi, previsto all'articolo 72, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è elevato a quattro miliardi.

In attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrato e modificato dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, per la quota di spese di investimento non agevolata con leggi nazionali, le regioni possono concedere contributi nella misura non superiore al cinquanta per cento di detta quota.

Ai fini di quanto previsto dal primo comma dell'art. 7 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, l'emissione obbligazionaria effettuata dall'im-

presa con i contributi di cui all'art. 4, primo comma, lettera c), della stessa legge è da considerare equipollente al finanziamento dell'istituto di credito a medio termine. Agli stessi fini, l'istruttoria di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della stessa legge n. 675 è da considerare equipollente a quella dell'istituto di credito a medio termine.

Art. 4.

Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato dopo l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, sono considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'art. 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le azioni esecutive individuali, anche in deroga a quanto stabilito da disposizioni di leggi speciali, non possono essere iniziate né proseguite dopo l'emanazione del provvedimento che dispone l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di cui al precedente comma.

Art. 5.

Il fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, fermi gli obblighi dei concessionari, è abilitato ad intervenire nel pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse in valuta estera alla data del 31 dicembre 1979 dalle società autostradali:

Autostrada del Brennero;

Autocamionale della Cisa;

Autostrada dei Fiori;

Autostrade valdostane;

Autostrada ligure-toscana;

Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;

Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;

Autostrade centro-padane;

Autostrada della Valdastico;

Tangenziale di Napoli;

Società per il traforo autostradale del Frejus,

nonché dai Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania, per la parte non pagata dai concessionari predetti.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 75 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade è abilitato ad intervenire, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1980, n. 389, con esonero dal richiedere la escussione degli eventuali fidejussori, ed a rimborsare gli stessi fidejussori delle somme di competenza del fondo da essi pagate.

Art. 6.

Al fine di consentire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) l'erogazione di un contributo straordinario agli editori dei giornali quotidiani diretto a sopperire al maggior onere derivante dall'aumento del costo della carta, accertato dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) il 30 giugno 1981, è autorizzato il conferimento al predetto Ente, a carico del bilancio dello Stato, di somme fino a 10 miliardi.

I criteri per la ripartizione del contributo, proporzionati ai quantitativi di carta di produzione nazionale effettivamente consumati, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge del 6 giugno 1981, n. 285.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA —
LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1981
Atti di Governo, registro n. 34, *foglio n.* 31

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 401)

Nella tabella allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 401, concernente il contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981, sono apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 4952, seconda colonna, in corrispondenza del Ministero delle finanze, dove è scritto: «Legge *29* ottobre 1960, n. 1266.», leggasi: «Legge *20* ottobre 1960, n. 1266.»;

a pag. 4953, prima colonna, in corrispondenza del Ministero degli affari esteri, dove è scritto: «Legge *26 ottobre* 1962, n. 1595.», leggasi: «Legge *5 novembre* 1962, n. 1595.».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 luglio 1981.

Inclusione di un sanitario nell'équipe sanitaria dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona, già autorizzata ad espletare attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 900.5/T.0.3/1 del 30 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 315 del 17 novembre 1980, con il quale l'ospedale civile « Umberto I » di Ancona è stato autorizzato ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza n. 22555 del 22 novembre 1980, con la quale il presidente dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona, ha chiesto l'inclusione nell'équipe dei sanitari già autorizzati al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, del dott. Silvano Palmerini, assistente della clinica oculistica dell'Università degli studi di Ancona, convenzionata il sopra menzionato ospedale civile;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 11 giugno 1981;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Il dott. Silvano Palmerini, assistente della clinica oculistica dell'Università di Ancona, è incluso nell'équipe dei sanitari di cui al decreto ministeriale citato in premessa.

Il presidente dell'ospedale civile di Ancona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(4715)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 29 luglio 1981.

Organismi incaricati delle operazioni di controllo e del pagamento dei premi per la fabbricazione dei succhi di uva.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, relative all'organizzazione comune del mercato del vino ed, in particolare, l'art. 14-*bis* che prevede un regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità per la fabbricazione di succhi di uva;

Visto il regolamento (CEE) n. 2020/81 del 17 luglio 1981 della commissione che stabilisce un aiuto per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati ai fini della fabbricazione di succhi di uva e che reca modalità di applicazione di tale regime per la campagna 1981-82;

Attesa la necessità di precisare gli organismi cui sono demandati i compiti di controllo e di erogazione degli aiuti previsti dal sopracitato regolamento della commissione CEE;

Decreta:

Art. 1.

Il compito di controllare le differenti operazioni relative alla elaborazione di uve, del mosto di uve e del mosto di uve concentrati di cui al regolamento (CEE) n. 2020/81 del 17 luglio 1981 della commissione che stabilisce un aiuto per la trasformazione dei citati prodotti di succhi di uva è demandato al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

All'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo) è demandato il compito di erogare l'aiuto comunitario a favore di coloro che utilizzano le uve, i mosti di uve ed i mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità per la fabbricazione dei succhi di uva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4759)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 luglio 1981.

Autorizzazione alla sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena ad effettuare le operazioni di credito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati dagli istituti di credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta della sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena di essere inclusa tra gli istituti abilitati ad esercitare il credito agevolato previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo

di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle attività mangimistiche e di trasformazione di prodotti agricoli;

Vista la delibera in data 31 maggio 1977, con la quale il CIPE ha stabilito, tra l'altro, che rientrano nei settori ammissibili alle agevolazioni creditizie di cui al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, i progetti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale;

Considerato che le operazioni di trasformazione di prodotti agricoli e le attività mangimistiche sono strettamente connesse, per il loro carattere di strumentalità e accessorietà, con gli allevamenti zootecnici e con l'agricoltura industrializzata in genere;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare il suddetto istituto ad effettuare i finanziamenti in questione con i benefici previsti per il settore industriale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Decreta:

La sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena è autorizzata ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale e alle connesse attività mangimistiche ed a quelle di trasformazione di prodotti agricoli.

L'istituto anzidetto effettuerà le operazioni di cui sopra nell'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4656)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI BARI

Facoltà di ingegneria:
disegno meccanico.

Facoltà di medicina e chirurgia:
igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia.

UNIVERSITA' DI FIRENZE

Facoltà di giurisprudenza:
diritto regionale.

UNIVERSITÀ COMMERCIALE « L. BOCCONI » DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:
economia delle aziende industriali.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche:
1) istituzioni di diritto pubblico;
2) politica economica e finanziaria;
3) diritto costituzionale italiano comparato.

UNIVERSITA' DI PAVIA

Facoltà di economia e commercio:
teoria dello sviluppo economico.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di fisica teorica.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:
1) tecnica industriale e commerciale (raddoppio);
2) geografia economica.

Facoltà di ingegneria:
1) fisica I;
2) analisi matematica I;
3) campi elettromagnetici e circuiti.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4727)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal « Consorzio trasporti pubblici » di Napoli subentrato alla S.p.a. Tranvie provinciali di Napoli, in liquidazione.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1981 il pagamento del carico tributario ammontante complessivamente a L. 17.472.734.012, dovuto dal « Consorzio trasporti pubblici (C.T.P.) » di Napoli, subentrato alla S.p.a. Tranvie provinciali di Napoli, in liquidazione, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4729)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale concessa alla S.p.a. Huni italiana con decreto ministeriale 9 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 giugno 1981 alla pag. 3999, dove è scritto: « ..., *con sede e stabilimento di Colzate* (*Milano*), ... », leggasi: « ..., *con sede legale e stabilimento in Colzate* (*Bergamo*) *e sede amministrativa in Milano*, ... ».

(4748)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Sostituzione di componenti le commissioni degli esami di idoneità ospedaliera, sessione anno 1979

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1981, registro n. 4 Sanità, foglio n. 45, il prof. Sergio Dal Forno, primario dell'ospedale mauriziano di Torino, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica che si terrà a Roma il giorno 13 febbraio 1981, in sostituzione del prof. Bruno Garau rinunciatario.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1981, registro n. 4 Sanità, foglio n. 50, il prof. Mario Governa, direttore dell'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Ancona, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro che si terrà a Roma il giorno 15 aprile 1981, in sostituzione del prof. Giuseppe Graziani, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1981, registro n. 4 Sanità, foglio n. 49, il dott. Ezio Patrissi, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è stato nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro che si terrà a Roma il giorno 15 aprile 1981, in sostituzione del dott. Vincenzo Viola, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1981, registro n. 4 Sanità, foglio n. 4, il prof. Alfredo Rernardini, direttore dell'istituto di patologia generale dell'Università di Catania, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia che si terrà a Roma il giorno 10 marzo 1981, in sostituzione del prof. Antonio De Flora, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1981, registro n. 4 Sanità, foglio n. 46, il prof. Fulvio Giongo, primario del nuovo ente ospedaliero « L. Sacco » di Milano, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale che si terrà a Roma il giorno 23 febbraio 1981, in sostituzione del prof. Alberto Bergamini, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1981, registro n. 4 Sanità, foglio n. 42, la dott.ssa Gina Malpede De Santis, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, è stata nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia che si terrà a Roma il giorno 26 marzo 1981, in sostituzione del dott. Michele D'Agostino, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1981, registro n. 4 Sanità, foglio n. 48, la dott.ssa M. Caterina Russo Ronco, direttore di sezione del Ministero della sanità, è stata nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile che si terrà a Roma il giorno 22 gennaio 1981, in sostituzione della dott.ssa Francesca Basile Papalia, rinunciataria.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1981, registro n. 4 Sanità, foglio n. 44, la dott.ssa Elvira Schilirò Mariuzzo, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, è stata nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia per la correzione degli elaborati, in sostituzione del dott. Giovanni Zotta, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1981, registro n. 4 Sanità, foglio n. 41, il dott. Bruno Giorgi, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, è stato nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia pediatrica che si terrà a Roma il giorno 9 aprile 1981, in sostituzione del dott. Francesco Clemente, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1981, registro n. 4 Sanità, foglio n. 43, la dott.ssa Luisa Torbidoni, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è stata nominata presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia pediatrica che si terrà a Roma il giorno 9 aprile 1981, in sostituzione del dott. Felice Cipolla, rinunciatario.

(4425)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1981, n. **8**.

Rendiconto generale della regione Molise per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel Suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il rendiconto consuntivo della regione Molise per l'esercizio 1979 è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza

Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, le entrate derivanti da contributi e assegnazioni dallo Stato, quelle derivanti da rendite patrimoniali, per alienazione di beni patrimoniali e trasferimenti di capitali, le entrate provenienti dall'assunzione di prestiti e quelle per contabilità speciali accertate nell'esercizio 1979, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo del bilancio . . . . L. 288.228.773.105
riscossa . . . . » 153.756.890.941
e rimaste da riscuotere . . . . » 134.471.882.164

Art. 3.

Spese di competenza

Le spese di correnti, quelle d'investimento, quelle per il rimborso di capitali e anticipazioni e per contabilità speciali, impegnate nell'esercizio finanziario per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite nel conto consuntivo del bilancio in . . . L. 282.982.422.506
delle quali furono pagate . . . . . . » 213.750.440.507
e rimasero da pagare . . . . » 69.231.981.999

Art. 4.

Accertamenti ed impegni

Il riepilogo generale delle entrate accertate e delle spese impegnate di competenza dell'esercizio finanziario 1979, dal conto consuntivo, risulta stabilito come segue:

ENTRATE

Titolo I. — Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .	L.	21.348.277.294
Titolo II. — Entrate derivanti da contributi ad assegnazione dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale anche in rapporto all'esercizio delegate dallo Stato alla Regione	»	147.529.759.970
Titolo III. — Entrate derivanti da rendite patrimoniali, a utili netti di enti ed aziende regionali .	»	7.665.395.248
Titolo IV. — Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborsi di prestiti . . .	»	854.188.514
Titolo V. — Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie . .	»	—
Titolo VI. — Contabilità speciali .	»	110.831.152.079
Totale entrate accertate . .	L.	288.228.773.105

SPESE

Titolo I. — Spese correnti	L.	89.458.876.358
Titolo II. — Spese d'investimento .	»	82.613.104.720
Titolo III. — Rimborso di mutui . .	»	79.289.349
Titolo IV. — Contabilità speciali .	»	110.831.152.079
Totale spese impegnate . . .	L.	282.982.422.506
Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali, da rendite patrimoniali, da alienazione di beni . . .	L.	29.867.861.056
Spese correnti	»	89.458.876.358
Differenza in meno . . .	L.	59.591.015.302

RIEPILOGO GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate accertate	L.	288.228.773.105
Spese impegnate . . .	»	282.982.422.506
Differenza in meno di competenza .	L.	5.246.350.599

Art. 5.

Residui attivi 1978 e precedenti

I residui attivi rimasti accesi al 31 dicembre 1978 in	L.	107.070.590.073
sono stati riaccertati in	»	105.412.251.585
di cui furono riscossi nell'esercizio 1979 .	»	88.917.753.231
e rimasero da riscuotere alla fine dell'esercizio	»	16.494.498.354

Art. 6.

Residui passivi 1978 e precedenti

I residui passivi rimasti accesi al 31 dicembre 1978 in	L.	55.949.261.454
sono stati rideterminati in . . .	»	38.079.705.317
di cui furono pagati nell'esercizio 1979 .	»	28.316.976 235
e rimasero da pagare alla fine dell'esercizio	»	9.762.729.082

Art. 7.

Somma dei residui attivi

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1979 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1979 (art. 2)	L.	134.471.882.164
esercizi precedenti (art. 5) . . .	»	16.494.498.354
residui attivi al 31 dicembre 1979 . .	»	150.966.380.518

Art. 8.

Somma dei residui passivi

I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1979, risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1979 (art. 3)	L.	69.231.981.999
esercizi precedenti (art. 6)	»	9.762.729.082
residui passivi al 31 dicembre 1979 . .	»	78.994.711.081

Art. 9.

Situazione finanziaria

L'avanzo di amministrazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1979 è accertato in L. 72.873.726.672, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVO

Fondo di cassa al 31 dicembre 1978 . .	L.	294.829.805
Riscossioni effettuate in conto residui .	»	88.917.753.231
Riscossioni effettuate in conto competenza	»	153.756.890.941
Totale attivo . . .	L.	242.969.473.977

PASSIVO

Pagamenti effettuati in conto residui .	L.	28.316.976.235
Pagamenti effettuati in conto della competenza	»	213.750.440.507
Totale passivo . . .	L.	242.067.416.742
Fondo di cassa al 31 dicembre 1979 . .	L.	902.057.235
Residui attivi	»	150.966.380.518
Somma attiva	L.	151.868.437.753
Residui passivi	»	78.994.711.081
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1979	L.	72.373.726.672

Art. 10.

Eliminazione dal conto dei residui attivi

I residui attivi rimasti accesi al 31 dicembre 1978 descritti nella colonna n. 10 del rendiconto dell'entrata, non riscossi entro il termine dell'esercizio 1979, vengono dichiarati insussistenti ed eliminati da conto concorrendo così a determinare i risultati finali dalla gestione, come minori entrate.

Art. 11.

Eliminazione dal conto dei residui passivi

I residui passivi rimasti accesi al 31 dicembre 1978 e non pagati al termine dell'esercizio 1979, descritti nelle colonne numeri 10 e 11 del rendiconto della spesa, sono da considerarsi economie di spesa ed eliminati dal conto, concorrendo così a determinare i risultati finali della gestione, come minori uscite.

Art. 12.

Operazioni di raccordo

Sono approvate le operazioni di raccordo delle risultanze tra le scritture contabili della ragioneria generale della Regione con quelle della tesoreria regionale in ordine alla allocazione nei capitoli propri del bilancio delle entrate e delle spese regionali.

Art. 13.

Rendiconto ESRAM

E' approvato il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 1979 dell'ente regionale di sviluppo per il Molise che presenta le seguenti risultanze finali:

a) *Attività di sviluppo*:

Fondo di cassa al 1° gennaio 1979 . .	L.	205.329.706
Riscossioni effettuate nell'esercizio . .	»	3.647.530.234
	L.	3.852.859.940

Pagamenti eseguiti nell'esercizio .	. L.	2.438.666.846
Fondo di cassa al 31 dicembre 1979 .	. L.	1.414.193.094
Residui attivi rimasti da riscuotere .	. »	28.496.137.823
Totale attivo .	. L.	29.910.330.917
Residui passivi rimasti da pagare .	. L.	28.042.249.531
Avanzo di amministrazione	. L.	1.868.081.386
b) *Attività di riforma*:		
Fondo di cassa al 1° gennaio 1979 .	. L.	305.014.433
Riscossioni operate nell'esercizio .	. »	381.549.053
Sommano . .	. L.	686.563.486
Pagamenti effettuati nell'esercizio	. L.	293.333.867
Fondo di cassa al 31 dicembre 1979 .	. L.	393.229.619
Residui attivi rimasti da riscuotere .	. »	1.092.144.719
Sommano .	. L.	1.485.374.338
Residui passivi rimasti da pagare .	. L.	1.284.921.006
Avanzo di amministrazione . .	. L.	200.453.332

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 4 aprile 1981

D'AIMMO

(4340)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 26 febbraio 1981, n. 6.

Ordinamento delle piste da sci.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 31 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

(1) L'uso pubblico di aree innevate comprendenti piste abitualmente riservate alla pratica non agonistica dello sci viene disciplinato dalla presente legge.

(2) La pratica dello sci da esercitarsi su manto erboso viene esclusivamente acconsentita nelle aree individuate ai sensi del successivo art. 4.

Art. 2.

Requisiti e caratteristiche delle aree sciabili

(1) Al fine di assicurare le migliori condizioni di circolazione e di sicurezza le piste comprese nelle aree di cui al precedente articolo vengono individuate, classificate e dotate della necessaria segnaletica secondo caratteristiche tecniche e requisiti da definirsi nel regolamento di esecuzione.

(2) Il regolamento di esecuzione può anche disciplinare settori da destinarsi ai principianti e bambini.

(3) Le piste innevate debbono essere situate in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe o comunque protette da tale pericolo e risultare idonee sotto l'aspetto idrogeologico.

Art. 3.

Individuazione del vincolo urbanistico

(1) L'individuazione delle aree sciabili, quando queste risultino complementari ad impianti di risalita, assegnati o da assegnarsi in concessione, viene in ogni caso disposta ai sensi dell'ordinamento urbanistico provinciale, nel rispetto delle esigenze della tutela del paesaggio e dell'ambiente. L'avvenuta individuazione del vincolo corrisponde a dichiarazione di pubblica utilità delle aree.

(2) In ogni altro diverso caso la procedura di cui al precedente comma viene seguita solamente quando l'utilizzo delle aree comporti alterazione del terreno, del manto vegetale, nonchè la realizzazione di infrastrutture fisse, secondo criteri da determinarsi nel regolamento di esecuzione.

(3) Quando trattasi di aree per le quali non è disposto l'obbligo dell'individuazione del vincolo urbanistico, colui che ne proponga l'utilizzo, in caso di disaccordo con i proprietari, può richiedere, tramite l'assessorato competente in materia di turismo, di seguito denominato assessorato provinciale competente, la dichiarazione di pubblica utilità delle aree stesse, che può venire disposta con deliberazione della giunta provinciale, sentita la commissione tecnica di cui al successivo art. 13.

(4) In occasione della trattazione del piano urbanistico comunale o di sue varianti in seno alla commissione urbanistica provinciale di cui all'art. 2 dell'ordinamento urbanistico provinciale, sulle deliberazioni del consiglio comunale concernenti le aree sciabili di cui sopra è obbligatorio il parere della commissione tecnica per le piste da sci di cui al successivo art. 13.

(5) Alle relative sedute partecipa con voto consultivo un rappresentante dell'ufficio piste di cui al successivo art. 16. Detto rappresentante può, a conclusione della sua partecipazione alla singola riunione, fare inserire nella relazione proprie osservazioni o proposte.

Art. 4.

Aree destinate alla pratica dello sci su manto erboso

(1) Su proposta dell'assessore all'urbanistica, sentiti l'assessore al turismo, quello per la tutela dell'ambiente e ai trasporti e quello per l'agricoltura e le foreste, la giunta provinciale provvede all'individuazione delle aree destinate alla pratica dello sci su manto erboso e degli eventuali impianti di risalita, applicando la procedura prevista dall'art. 17, terzo, quarto e quinto comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale. Non possono essere individuate aree destinate alla pratica dello sci su manto erboso al di sopra della vegetazione boschiva. Per l'individuazione e la realizzazione di una pista per la pratica dello sci su manto erboso è necessario il consenso del o dei proprietari dell'area.

(2) L'utilizzo delle aree di cui al precedente comma viene disposto sulla base delle prescrizioni della presente legge in quanto applicabili.

Art. 5.

Domande per gli adempimenti urbanistici

(1) Per l'ottenimento della necessaria concessione edilizia l'avente titolo ad utilizzare le aree di cui al primo comma del precedente art. 1 e ad apprestare le relative piste, deve rivolgere domanda al sindaco del comune interessato territorialmente per gli adempimenti da osservarsi ai sensi dell'ordinamento urbanistico provinciale e di ogni altra norma vigente.

(2) La domanda di cui al precedente comma deve essere corredata del benestare dell'assessore provinciale competente, ai sensi del successivo art. 7.

Art. 6.

Domande per l'apprestamento delle aree sciabili

(1) Per l'ottenimento del benestare di cui al successivo art. 7, il titolare della concessione dell'impianto di risalita del quale l'area innevata risulti complementare ha preferenza assoluta su qualsiasi altro richiedente.

(2) La relativa domanda deve essere inoltrata all'assessore provinciale competente, corredata da un progetto e da una relazione illustrativa con caratteristiche da stabilirsi nel regolamento di esecuzione.

(3) Devono in ogni caso essere indicati gli attraversamenti con strade, vie, sentieri, ecc., aperti al pubblico, con corsi d'acqua e con impianti di risalita, le eventuali aree sciabili in esercizio o in progetto, nonchè gli eventuali mezzi di risalita in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi.

(4) Qualora per l'apprestamento di una pista sia necessario il taglio di boschi, il richiedente deve, su prescrizione dell'autorità forestale territorialmente competente, procedere, ove possibile, al rimboschimento di una eguale superficie nell'ambito dello stesso bacino.

(5) Qualora il richiedente non abbia la disponibilità di tutti o parte dei terreni, nella domanda deve inoltre chiedere che venga costituita la servitù di cui all'art. 9 e deve indicare i terreni a carico dei quali la servitù viene richiesta.

(6) L'assessorato provinciale competente può esprimere anche pareri sulla potenziale idoneità di aree, senza che i pareri stessi comportino titolo per l'utilizzo delle aree stesse ai sensi della presente legge.

Art. 7.
Benestare

(1) L'assessore provinciale competente, previo parere favorevole degli uffici di cui al secondo comma dell'art. 14 e della commissione tecnica di cui all'art. 13, rilascia il benestare all'apprestamento delle aree dopo avere eventualmente costituita la servitù di pista ai sensi dell'art. 9.

Art. 8.
Agibilità delle aree

(1) Eseguito l'apprestamento della pista, l'interessato ha l'obbligo di comunicare al comune competente e per conoscenza all'assessorato provinciale competente il completamento dell'opera.

(2) La comunicazione è accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale che certifichi la conformità delle eventuali strutture realizzate al progetto approvato, nonchè l'osservanza delle prescrizioni contenute nei pareri vincolanti di cui al secondo comma dell'art. 14 e la presenza degli ulteriori requisiti della pista come prescritto nel benestare di cui all'art. 7.

(3) L'assessorato provinciale competente provvede contemporaneamente ad informare gli uffici di cui al secondo comma dell'art. 14.

Art. 9.

(1) Il procedimento per l'imposizione della servitù è regolato, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dalle disposizioni contenute nella legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

(2) Salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate prima della costituzione della servitù, al proprietario del fondo servente è dovuta un'indennità, unica per tutto il periodo di imposizione della servitù, la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù stessa subiscono il suolo ed eventuali fabbricati.

(3) Il valore dell'immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui esso trovasi all'atto dell'occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca.

(4) I danni derivanti dal normale e regolare utilizzo delle aree di cui all'art. 1 della presente legge vanno invece risarciti annualmente mediante apposita indennità.

(5) Al proprietario devono essere, inoltre, risarciti i danni prodotti durante l'apprestamento delle aree e quelli derivanti dalle necessarie occupazioni temporanee.

(6) Per la determinazione dell'indennità dei danni elencati nel presente articolo valgono le disposizioni della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, in quanto non contrastanti con la presente legge.

(7) Nell'atto col quale si fissa l'indennità prevista nel presente articolo devono essere determinati l'area delle zone soggette a servitù di passaggio coattive e il numero e le misure delle eventuali opere artificiali.

(8) Mentre l'indennità di cui al secondo comma del presente articolo corrisponde ad un decimo del valore del terreno accertato ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, quella di cui al quarto comma viene determinata, in caso di prato o pascolo, sulla base dell'effettiva diminuzione del raccolto o, in caso di terreno boschivo, sulla base della quota annua di accrescimento medio della zona franco luogo di carico.

(9) In caso di prato o di pascolo non coltivati non spetta l'indennità di cui al quarto comma.

(10) In caso di terreni boschivi il risarcimento danni di cui al quinto comma avviene sulla base della quantità del legname tagliato calcolato franco luogo di carico e decurtato del 10 % per spese di trasporto.

(11) Salvi i rapporti contrattuali in vigore, per le aree sciabili già in esercizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, il pagamento dell'indennità per la limitazione della disponibilità dei terreni in seguito all'imposizione della servitù di pista può avvenire mediante corresponsione di 10 rate annue, pagabili di volta in volta in anticipo.

Art. 10.
Esercizio della servitù

(1) La servitù di pista conferisce i seguenti diritti:

a) eseguire sul terreno le opere di sbancamento, livellamento e bonifica stabilite nel progetto approvato e prescritte dalla commissione tecnica per le piste da sci, nonchè autorizzate preventivamente dagli uffici provinciali competenti in materia;

b) eseguire le opere di taglio di alberi e asportazione di ostacoli necessari per l'esercizio della pista prescritte dalla commissione tecnica per le piste da sci e approvate preventivamente dagli uffici provinciali competenti in materia;

c) apporre l'opportuna segnaletica e ogni altro apprestamento di sicurezza;

d) disporre liberamente del terreno per il passaggio degli sciatori e per la manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo di innevamento;

e) inibire a chiunque, nel periodo di innevamento, durante i lavori di manutenzione, preparazione e riassetto delle piste, l'accesso all'area sciabile e impedire altresì qualsiasi attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio delle piste stesse.

(2) Indipendentemente dai diritti di cui alle precedenti lettere deve essere sempre garantito agli edifici abitati o adibiti all'attività agricola l'accesso a piedi e in quanto necessario anche con veicoli. In caso di assoluta necessità ai proprietari dei fondi confinanti o adiacenti è data facoltà di accedere all'area sciabile per il trasporto e l'avallamento del legname, previo intesa con il titolare della servitù di pista sui modi e tempi dei trasporti.

(3) Il proprietario del terreno non può in alcun modo impedire od ostacolare l'uso della servitù, mentre il titolare della servitù non può aggravare la servitù medesima. Alla fine di ogni stagione invernale il titolare della servitù è, inoltre, obbligato a riattivare le recinzioni ed a provvedere alla pulizia del terreno.

Art. 11.
Modifica dell'esercizio della servitù

(1) Qualora il proprietario del fondo servente intenda eseguire in un settore dello stesso innovazioni, costruzioni o impianti incompatibili con l'esercizio della servitù, dovrà mettere a disposizione del titolare di questa, senza alcun ulteriore indennizzo, la disponibilità di altro settore di terreno adatto all'esercizio della servitù, riconosciuto idoneo dalla commissione tecnica per le piste da sci e la cui destinazione corrisponda a quanto previsto dal piano urbanistico comunale.

(2) Il cambiamento di terreno per l'esercizio della servitù può essere allo stesso modo richiesto dal titolare della stessa, qualora dimostri che il cambiamento risulti di notevole vantaggio per l'area sciabile e di nessun danno al fondo.

Art. 12.
Durata della servitù

(1) La servitù di pista, nel caso in cui la stessa non sia servita da un impianto di risalita può essere rilasciata per un periodo non superiore ad anni 30.

(2) Qualora l'area sia servita da un impianto di risalita la servitù ha durata corrispondente alla concessione dell'impianto stesso.

(3) In caso di rinnovo della concessione dell'impianto il titolare della servitù ha diritto al rinnovo della servitù senza corresponsione dell'indennità di cui all'art. 9, secondo comma, e senza presentazione di apposita domanda.

(4) Nel caso in cui l'area sciabile cessi di essere tale il fondo rientra gratuitamente e nello stato in cui trovasi nella piena disponibilità del proprietario alla cui richiesta il titolare della servitù deve, su parere motivato dell'autorità forestale territorialmente competente, ripristinare, ove possibile, lo stato di consistenza originario, qualora il mancato ripristino possa essere di grave pregiudizio al proprietario.

Art. 13.
Commissione tecnica per le piste da sci

(1) Presso l'assessorato provinciale al turismo è costituita, quale organo tecnico dell'amministrazione provinciale in materia di aree sciabili, la commissione tecnica per le piste da sci.

(2) Fanno parte della commissione:

1) l'assessore competente in materia, in qualità di presidente, che in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal caporipartizione;

2) un funzionario dell'assessorato competente;

3) un esperto in materia di piste da sci, nominato dalla giunta provinciale;

4) un rappresentante dell'ufficio trasporti;

5) un rappresentante dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo;

6) un rappresentante dell'assessorato provinciale per l'agricoltura e le foreste;

7) un rappresentante dell'assessorato provinciale per la tutela dell'ambiente;

8) un rappresentante del servizio coordinamento territoriale provinciale.

(3) Funge da segretario un impiegato dell'assessorato provinciale competente.

(4) Per tutti i membri della commissione, ad eccezione del presidente, dve essere nominato un supplente destinato a sostituire il membro effettivo in caso di assenza o impedimento.

(5) Alla partecipazione con voto consultivo delle sedute vengono invitati i sindaci dei comuni territorialmente interessati oppure i rappresentanti da loro delegati. Su richiesta del presidente, possono venire invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole questioni.

(6) I membri della commissione sono nominati con delibera della giunta provinciale e rimangono in carica per la durata della legislatura del consiglio provinciale, in ogni caso, però, fino alla nomina della nuova commissione e possono essere riconfermati.

(7) Ove i componenti cessassero per qualsiasi motivo dalla carica che occupano sono sostituiti

(8) La commissione è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti.

(9) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio provinciale di Bolzano.

(10) Ai componenti la commissione, nonchè ai loro supplenti spettano i compensi di cui alla legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche.

(11) L'amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare contratti di assicurazione per i membri della commissione che partecipano ai sopralluoghi ed a sostenere le relative spese.

(12) L'amministrazione provinciale è, altresì, autorizzata a dotare i componenti della commissione, nonchè il personale provinciale che effettua sopralluoghi o ispezioni su aree sciabili dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento delle rispettive funzioni ed a sostenere le relative spese oppure concedere una indennità chilometrica da stabilirsi con regolamento di esecuzione per i sopralluoghi o le ispezioni affettuati con gli sci.

(13) Verso esibizione della tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione provinciale attestante che l'intestatario è autorizzato ad effettuare ispezioni su aree sciabili, il medesimo ha diritto al trasporto gratuito su eventuali impianti di risalita o comunque meccanici serventi le aree sciabili.

Art. 14.
Compiti per la commissione tecnica per le piste da sci

(1) La commissione tecnica di cui al precedente articolo esprime pareri:

a) sull'opportunità dell'area sciabile in ordine alle necessità del turismo e alle esigenze dello sport invernale nella zona interessata, nonchè in relazione agli eventuali impianti di risalita e piste da sci esistenti nella zona per i fini di cui al terzo comma del precedente art. 3 e di ogni ulteriore adempimento stabilito nella presente legge, nonchè per i fini di cui al primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, nonchè terzo comma dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, dietro presentazione della documentazione da stabilirsi con regolamento di esecuzione;

b) sul riconoscimento della pubblica utilità dell'impianto esclusivamente nei casi di cui al terzo comma dell'art. 3;

c) sulle domande di apprestamento delle aree rivolte all'assessore provinciale competente ai sensi del precedente art. 6, da valutarsi sulla base delle prescrizioni contenute nella presente legge e suo regolamento di esecuzione.

(2) Per i fini di cui al terzo comma del precedente art. 2, il parere vincolante sull'ubicazione delle aree viene espresso sulla base di una relazione scritta:

1) dell'ispettorato forestale competente per territorio, con riferimento alla situazione forestale, all'idoneità sotto l'aspetto idrogeologico, nonchè al pericolo di frane;

2) dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo con riferimento alle eventuali opere di prevenzione contro il pericolo di valanghe;

3) del servizio provinciale prevenzione valanghe con riferimento alla potenziale eventualità di caduta di valanghe.

(3) Per i fini di cui al primo comma dell'art. 2, nell'emettere i pareri la commissione può disporre prescrizioni vincolanti.

Art. 15.
Provvedimenti in caso di inadempienza

(1) Nei casi di inadempienza alle prescrizioni o agli obblighi stabiliti nella presente legge, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 21, l'assessore provinciale competente, su proposta dell'ufficio piste o di propria iniziativa, ordina l'adozione dei provvedimenti atti a ristabilire l'osservanza delle norme prescritte fissandone il termine, scaduto il quale promuove la sospensione anche parziale della relativa attività.

(2) L'interruzione dell'attività è altresì promossa dall'assessore provinciale competente, su proposta dell'ufficio o di propria iniziativa, allorchè venisse accertata l'esistenza e/o l'incombenza di pericoli pregiudicanti l'integrità fisica degli utenti.

Art. 16.
Ufficio piste

(1) Per gli adempimenti di cui alla presente legge è istituito presso l'assessorato al turismo l'ufficio piste

(2) L'ufficio di cui al comma precedente effettua e promuove inoltre studi, ricerche, indagini e rilevamenti concernenti la materia delle piste da sci e delle aree sciabili.

(3) Alle esigenze funzionali dell'ufficio piste si provvede con il seguente personale:

a) un dipendente della carriera direttiva del ruolo amministrativo;

b) un dipendente della carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi tecnici;

c) un dipendente della carriera di concetto del ruolo amministrativo;

d) un dipendente della carriera esecutiva del ruolo amministrativo.

(4) Sono aumentati di numero corrispondente ai posti previsti per l'ufficio di cui ai precedenti commi gli organici in atto dei rispettivi ruoli.

Art. 17.
Servizio piste e soccorso

(1) Per la manutenzione e il controllo di piste da sci, nonchè per il soccorso da prestarsi in caso di incidenti agli utenti delle piste stesse, gli esercenti le piste devono istituire un apposito servizio piste e soccorso dotato della necessaria attrezzatura.

(2) Dall'istituzione del servizio piste e soccorso si può prescindere in caso di condizioni particolari da determinarsi mediante regolamento di esecuzione.

(3) Al fine di garantire l'efficienza dei servizi di cui al precedente comma, l'amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere direttamente corsi di formazione e di perfezionamento o di affidarne la esecuzione ad associazioni o enti con caratteristiche da stabilirsi con decreto dell'assessore competente.

(4) Per la dotazione della necessaria attrezzatura del servizio soccorso la giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, può concedere a:

1) enti ed amministrazioni pubblici, nonchè associazioni e organizzazioni aventi per scopo il soccorso degli infortunati e ritenute comunque idonee, contributi nella misura massima fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile;

2) esercenti le piste o le aree sciabili contributi nella misura massima fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

(5) La spesa ammissibile di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma è determinata dalla giunta provinciale su proposta della commissione prevista dall'art. 3 della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 49.

(6) Le domande di contributo, da presentarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, dovranno essere corredate:

a) di una relazione sul fabbisogno delle attrezzature e dell'equipaggiamento di salvataggio;

b) dell'elenco delle attrezzature e degli equipaggiamenti da acquistarsi;

c) del preventivo di spesa;

d) del relativo piano di finanziamento.

(7) La liquidazione dei contributi avviene su domanda dei beneficiari corredata dai giustificativi di spesa e del relativo elenco.

Art. 18.

Manutenzione

(1) Il titolare delle aree sciabili ha l'obbligo di curare che le stesse mantengano le caratteristiche ed i requisiti tecnici prescritti nella presente legge e nel regolamento di esecuzione.

(2) Le norme per la manutenzione, in relazione anche alle possibili condizioni di esercizio, vengono stabilite nel regolamento di esecuzione.

Art. 19.

Tutela dell'ambiente

(1) Allo scopo di garantire una maggiore tutela dell'ambiente nella fase dell'apprestamento di aree sciabili, il preventivo parere sul rispettivo progetto emesso dalla seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio di cui al primo comma dell'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1960, n. 16, e successiva modifica, è accompagnato, a richiesta della commissione stessa, da una relazione disposta dal laboratorio biologico provinciale diretta ad accertare gli effetti provocati dall'intervento e i rimedi da apportare per il rinverdimento ambientale.

Art. 20.

Comportamento dello sciatore

(1) Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose.

(2) Lo sciatore deve, pertanto, adeguare la sua andatura alle proprie capacità, alle condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento, nonchè alle prescrizioni imposte dai segnali indicatori.

Art. 21.

Sanzioni amministrative

(1) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative;

a) chiunque gestisca una pista da sci o eserciti la pratica dello sci su aree costituite da manto erboso in settori di territorio sui quali non sia stato individuato il vincolo di cui all'art. 4, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 5.000.000;

b) chiunque trascuri l'osservanza di una disposizione stabilita nel benestare di cui all'art. 7, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 5.000.000;

c) chiunque appresti senza concessione ai sensi dell'art. 5 una pista da sci, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 50.000.000;

d) chiunque gestisca un'area sciabile senza avere provveduto alla comunicazione di cui all'art. 8, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000;

e) chiunque gestisca un'area sciabile senza avere provveduto all'istituzione del servizio piste e soccorso di cui all'art. 17, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 3.000.000;

f) chiunque nella gestione di una pista da sci non ottemperi alle disposizioni concernenti la segnaletica sulle aree sciabili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2.000.000;

g) chiunque nell'esercizio della pratica dello sci non ottemperi alle disposizioni concernenti la segnaletica sulle aree sciabili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 15.000 a L. 100.000;

h) chiunque non ottemperi alle disposizioni concernenti l'apprestamento, nonchè la manutenzione estiva di aree sciabili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 5.000.000;

i) chiunque non ottemperi alle disposizioni concernenti la manutenzione invernale delle aree sciabili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000.

(2) Agli effetti dell'accertamento delle infrazioni sull'applicazione della presente legge sono incaricati:

a) per quanto riguarda gli adempimenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), i funzionari dell'ufficio piste;

b) per quanto riguarda gli adempimenti di cui alle lettere *a*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*), gli incaricati comunali, i funzionari dell'ufficio piste e, su richiesta del presidente della giunta provinciale, gli organi di sicurezza pubblica.

(3) Per l'accertamento delle trasgressioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

(4) Le ingiunzioni di pagamento per le sanzioni amministrative sono disposte dal capo ripartizione competente.

Art. 22.

Norme transitorie e finali

(1) Dalla richiesta di benestare da rilasciarsi ai sensi dell'art. 7 della presente legge vengono dispensati coloro che dispongono di analoga attestazione che sia stata rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 13 luglio 1970, n. 13.

(2) Gli esercenti di aree sciabili che non dispongono del benestare di cui al precedente comma, entro tre anni ed in ogni caso su richiesta dell'ufficio piste dall'entrata in vigore della presente legge sono obbligati a presentare domanda per l'apprestamento delle relative aree di cui al precedente art. 6.

(3) Viene fatta salva in ogni caso la facoltà dell'assessore provinciale competente, su proposta dell'ufficio piste, di disporre gli interventi previsti nel precedente art. 15.

(4) Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 13 luglio 1970, n. 13, nonchè tutte le altre disposizioni in quanto contrastanti con la presente legge.

(5) Fino all'emanazione del nuovo ordinamento degli uffici provinciali le funzioni di dirigente dell'ufficio piste sono espletate dal funzionario preposto al servizio attività sportive presso l'assessorato al turismo.

Art. 23.

Norme finanziarie

(1) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1981 la spesa complessiva di lire 27 milioni, così ripartita:

a) lire 2 milioni, per i compensi ai componenti la commissione di cui all'art. 13;

b) lire 10 milioni, per l'assicurazione e l'attrezzatura previste rispettivamente ai commi 11 e 12 dell'art. 13;

c) lire 15 milioni, per la concessione dei contributi di cui al quarto comma dell'art. 17.

(2) Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede come segue:

quanto all'onere di cui alla lettera *a*), mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981, che presenta la necessaria disponibilità;

quanto agli oneri di cui alle lettere *b*) e *c*), mediante utilizzo degli stanziamenti previsti per importi corrispondenti rispettivamente al cap. 76116 e al cap. 76115 del medesimo stato di previsione.

(3) Gli stanziamenti da iscrivere nei bilanci provinciali per gli anni successivi saranno stabiliti dalla relativa legge finanziaria annuale, ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

Art. 24.

Clausola di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 26 febbraio 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 1981, n. 7.

Disposizioni e interventi per la valorizzazione dei parchi naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 31 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

(1) La presente legge ha il fine di provvedere alla protezione, alla conservazione e al risanamento dell'ambiente naturale e paesaggistico, alla migliore conoscenza e ricerca scientifica, alla diffusione della cultura naturalistica e ad un ordinato sviluppo dell'attività ricreativa nei territori vincolati come parchi naturali, ai sensi della lettera *d*) della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche.

Art. 2.

(1) Il raggiungimento della finalità di cui al precedente articolo viene perseguito, per ogni parco naturale, promuovendo le seguenti attività:

a) l'istituzione di centri di informazione per la migliore conoscenza delle caratteristiche e dei beni naturali del parco;

b) l'organizzazione di corsi naturalistici per gli scolari e di escursioni guidate;

c) il risanamento degli ambienti naturali degradati;

d) la creazione a fini didattici di piccoli orti botanici, nonchè di recinti entro i quali ospitare specie animali presenti nel parco;

e) la realizzazione e manutenzione di sentieri e percorsi di interesse naturalistico;

f) la realizzazione di opere di assetto ambientale, quali panche, tavoli, tabelle segnaletiche e di orientamento ecc.;

g) la realizzazione degli accessi e dei parcheggi all'interno del parco o in prossimità dello stesso, in quanto previsti nel relativo provvedimento di vincolo;

h) la conservazione di edifici di particolare tipologia o altri interventi in ogni caso previsti o disposti nel provvedimento di vincolo.

(2) Nel caso le attività di cui alle lettere precedenti riguardino aree in cui vincolo d'uso non sia esplicitamente previsto nello strumento urbanistico, deve essere richiesto il consenso del proprietario del suolo.

Art. 3.

(1) L'assessore provinciale competente può determinare, con suo decreto, sentita la prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio, le direttive generali per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo, nonchè le caratteristiche e le tipologie delle opere di arredo ambientale.

(2) La giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale competente, stabilisce annualmente l'entità dell'intervento finanziario della provincia per ogni singolo parco dandone comunicazione al presidente del comitato di cui al successivo articolo.

Art. 4.

(1) Per ogni parco naturale, appositamente denominato nel provvedimento di vincolo, è istituito un comitato di gestione così composto:

a) da un numero di rappresentanti di ogni comune territorialmente interessato, designati dal rispettivo consiglio, corrispondente alla superficie vincolata a parco di ogni comune divisa per la media aritmetica delle singole superfici comunali, con arrotondamento per difetto al numero intero; viene comunque stabilita la presenza di un rappresentante per ogni comune;

b) da un esperto in scienze naturali;

c) da quattro rappresentanti delle associazioni protezionistiche più rappresentative;

d) da un rappresentante dell'ispettorato provinciale della agricoltura;

e) da un rappresentante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste;

f) da due rappresentanti delle associazioni di agricoltori e coltivatori diretti scelti dalla giunta provinciale su segnalazione delle organizzazioni più rappresentative;

g) da un rappresentante dell'assessorato alla tutela dello ambiente.

(2) Alla nomina del comitato si provvede con deliberazione della giunta provinciale per la durata della legislatura.

(3) Fatta eccezione per i rappresentanti comunali, i componenti possono fare parte di più comitati.

(4) Il presidente viene eletto dal comitato nel suo seno. Il comitato elegge anche il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

(5) I comitati sono legalmente riuniti con la partecipazione della metà più uno dei componenti e deliberano a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto del presidente.

(6) Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva o di concetto dell'amministrazione provinciale.

(7) Ai componenti del comitato sono corrisposti gli emolumenti di cui alla legge provinciale 6 agosto 1969, n. 16, e successive modifiche.

(8) I comitati di gestione sono organi tecnico-consultivi dell'amministrazione provinciale. La loro composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al consiglio provinciale.

(9) Limitatamente ai parchi naturali ricadenti nell'ambito territoriale delle località ladine, si prescinde, se del caso, ai fini dell'osservanza della proporzionale tra i gruppi linguistici, dal computare i rappresentanti dei comuni territorialmente interessati.

Art. 5.

(1) Il comitato di gestione delibera un programma annuale delle attività di cui al precedente art. 2 nel rispetto delle direttive e delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 3.

(2) Il comitato di gestione ha il compito, inoltre, di provvedere ad ogni altra attività di cui al precedente art. 2 che non comporti spesa e può proporre all'assessore provinciale competente l'adozione di ogni provvedimento che abbia riferimento alle modifiche territoriali ed alle relative prescrizioni di vincolo, nonchè a qualsiasi altra disposizione contenuta in leggi provinciali che stabiliscano, con atti amministrativi, particolari possibilità di intervento nel territorio del parco.

(3) I programmi deliberati dai singoli comitati sono comunicati entro un mese all'assessorato provinciale competente e vengono approvati dalla giunta provinciale.

Art. 6.

(1) La giunta provinciale approva i programmi delle spese da effettuarsi direttamente, di cui all'art. 18 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, all'art. 13 della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27 e successive modifiche, e all'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, e successive modifiche.

(2) La realizzazione dei programmi di cui all'ultimo comma del precedente articolo e del primo comma del presente articolo è disposta con proprio decreto dell'assessore provinciale competente in economia, sia in amministrazione diretta che per cottimi o in ambedue i modi a mezzo di funzionario delegato ai sensi delle vigenti norme di contabilità della provincia.

(3) Alla progettazione, direzione lavori e al collaudo delle opere o dei lavori compresi nei programmi di cui al precedente comma, provvede l'ufficio tutela paesaggio che può avvalersi, su conforme deliberazione della giunta provinciale, dalla prestazione di liberi professionisti.

(4) Per l'esecuzione dei lavori il funzionario delegato può chiedere la collaborazione dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, degli ispettori distrettuali delle foreste, dell'azienda amministrazione foreste e demanio o di altri uffici provinciali, previo consenso dell'assessore provinciale competente.

Art. 7.

(1) Dopo il secondo comma dell'art. 18 della legge provinciale 25 luglio 1979, n. 16, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo:

« Per le stesse categorie di beni, l'amministrazione provinciale può, inoltre, effettuare direttamente spese per proteggere, conservare, sistemare e risanare l'ambiente naturale e paesaggistico, nonchè per disporre la realizzazione di progetti vegetazionali allo scopo di un migliore inserimento paesaggistico di infrastrutture viarie, zone produttive e residenziali e di spazi di verde pubblico ».

Art. 8.

(1) Dopo il secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, e successiva modifica, viene aggiunto il seguente comma:

« Per i fini di cui al primo comma, la giunta provinciale è autorizzata ad effettuare direttamente spese o a concedere contributi, sovvenzioni e sussidi a privati, enti o associazioni per studi, manifestazioni o iniziative riguardanti la protezione della fauna ».

Art. 9.

(1) Per l'attuazione della presente legge saranno utilizzati, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa per l'applicazione delle leggi provinciali 19 gennaio 1973, n. 6, e 25 luglio 1970, n. 16, in forza delle autorizzazioni di spesa recate dalla « legge finanziaria » annuale.

(2) Per l'esercizio finanziario 1981 i relativi stanziamenti sono iscritti ai capitoli 85000 e 85040 dello stato di previsione della spesa.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 12 marzo 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(3746)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1981, n. 9.

Recepimento del secondo accordo contrattuale nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario - Modifiche e integrazioni della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della regione n. 29 del 22 giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il recepimento nell'ordinamento della regione Calabria del secondo accordo nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario, a valere per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981, è disciplinato dalla presente legge, che modifica ed integra le leggi regionali n. 9 del 28 marzo 1975 e n. 15 del 30 maggio 1980.

Ogni disposizione di legge regionale che sia incompatibile con quanto stabilito con la presente legge deve intendersi abrogata.

Restano in vigore tutte le disposizioni di legge regionali vigenti che disciplinano fattispecie non espressamente regolate dalla presente legge.

Rimangono, altresì, in vigore tutte le norme di cui alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, che disciplinano la competenza del presidente del consiglio regionale e dell'ufficio di presidenza in ordine ai provvedimenti riguardanti il personale in servizio presso gli uffici del consiglio.

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15 è aggiunto il seguente comma:

« Il riferimento alla normativa di cui al precedente comma deve intendersi per materie od istituti che non siano disciplinati dalla presente legge ».

Art. 3.

Accesso ai livelli del ruolo regionale

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di accesso ai livelli del ruolo regionale, è anche consentito, per il reclutamento del personale avente peculiari professionalità, di adottare procedure speciali articolate nelle seguenti fasi:

a) la prima, consistente in una selezione dei candidati sulla base dei titoli professionali e di servizio nonchè di un esame-colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;

b) la seconda, consistente nell'accertamento, alla fine del predetto corso, della formazione conseguita, con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.

Con successiva legge saranno espressamente individuate le peculiari professionalità per le quali è consentito il reclutamento del personale secondo la procedura di cui al precedente comma del presente articolo.

Con la stessa legge di cui al comma precedente, saranno altresì stabiliti i criteri di valutazione dei titoli professionali e di servizio, le modalità di espletamento dell'esame-colloquio e dell'accertamento finale.

Art. 4.

Personale regionale addetto alla formazione professionale

Fino alla definizione della disciplina contrattuale in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845, vengono confermate le collocazioni funzionali del personale addetto alle attività di formazione professionale previste dalle leggi regionali n. 8 del 16 maggio 1980 e n. 15 del 30 maggio 1980.

Fermo restando l'orario di lavoro fissato in 36 ore settimanali, è demandata alla contrattazione a livello regionale l'articolazione dell'orario medesimo, finalizzata al soddisfacimento delle diverse esigenze dell'attività di formazione.

Art. 5.

All'art. 22 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, sono aggiunti i seguenti commi:

« A decorrere dal 1° febbraio 1981 al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato tra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 600 orarie.

Per il servizio ordinario di turno, prestato in giorno festivo, compete un compenso di L. 675 orarie, elevate a L. 1.000 orarie per il servizio ordinario notturno festivo.

La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte (guardiano notturno e figure simili).

I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali ».

Art. 6.

All'art. 23 della legge regionale 30 maggio 1980 n. 15, sono aggiunti i seguenti commi:

« La Regione organizza i propri servizi in modo da assicurare a tutto il personale la effettiva fruizione nel corso dell'anno, delle quattro giornate di riposo previste dall'art. 1, lettera *b*), della legge n. 937 del 23 dicembre 1977.

Il congedo ordinario in corso di fruizione è interrotto nel caso di ricovero ospedaliero o di gravi malattie nonchè di infortuni gravi, formalmente, e tempestivamente documentati ».

Art. 7.

Assenze per malattia

All'art. 25 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15 è aggiunto il seguente comma:

« Il dipendente può essere collocato in congedo straordinario per malattia, per attendere a cure idropiniche o termali. Le relative assenze sono autorizzate su presentazione di idonea certificazione medica e con l'obbligo, al rientro in servizio, della dimostrazione delle avvenute terapie ».

Art. 8.

Informazione, consultazione e aggiornamento professionale degli impiegati

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonchè i programmi e gli investimenti della Regione.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

La giunta regionale approva i piani periodici delle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale degli impiegati, ne stabilisce le modalità di svolgimento e le condizioni di partecipazione, anche mediante la definizione di orari di lavoro che, nel rispetto integrale dell'orario di servizio e della funzionalità degli uffici, favoriscano la partecipazione del personale.

La giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, determina, inoltre, le modalità per l'uso parziale, ai fini previsti dal presente articolo, del congedo straordinario e retribuito di cui alla lettera *h*) dell'art. 24 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15.

L'istituto di cui al precitato art. 24 si applica ad un numero di impiegati non superiore al 3 per cento dell'organico per ciascun anno scolastico.

Il personale che, in base ai predetti piani, è tenuto a partecipare alle iniziative decise e approvate dalla giunta, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri di partecipazione sono a carico della Regione.

Qualora le iniziative si svolgono fuori sede, competono, ricorrendone le condizioni previste dalla normativa regionale in vigore, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese.

La definizione dei piani dei corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale del personale, la definizione di orari privilegiati e l'uso delle 150 ore formano oggetto di contrattazione con le organizzazioni sindacali a livello regionale.

Art. 9.

All'art. 36 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15 aggiungere il seguente comma:

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più applicabile l'articolo 43 della legge regionale n. 9/1975. I comandi eventualmente disposti a decorrere dal 5 giugno 1980 a norma della legge regionale n. 9/1975, cessano di avere efficacia alla scadenza del trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Trasferimenti di personale tra la Regione, gli enti locali e le altre regioni

Ferma restando la normativa prevista dagli articoli 34, 35 e 36 della legge regionale 30 maggio 1980 n. 15, in materia di mobilità, è consentito il trasferimento di personale di ruolo dalla Regione agli enti locali e viceversa.

Il relativo provvedimento è adottato con il consenso dell'interessato dopo un preventivo periodo di comando, non inferiore ad un anno.

Il trasferimento è altresì condizionato all'assenso del competente organo delle amministrazioni interessate e sempre che nell'ente di destinazione esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale ed alla figura professionale rivestita dal dipendente presso l'ente di provenienza.

Con le stesse modalità e condizioni previste al comma precedente, è consentito l'inquadramento presso la regione Calabria di dipendenti che siano in posizione di comando con provenienza da altra regione, alla data di approvazione dell'accordo nazionale e cioè 22 luglio 1980.

Art. 11.

Contrattazione decentrata

Nell'ambito e nei limiti della disciplina dell'accordo contrattuale nazionale, sono demandate alla Giunta regionale, previo confronto in sede regionale con le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative in campo nazionale, le decisioni sulle seguenti materie:

a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonchè riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento della struttura operativa regionale;

b) articolazione degli orari di lavoro;

c) standards di rendimento, ivi comprese verifiche periodiche sui risultati del lavoro straordinario;

d) sistemi, criteri e modalità per i riscotri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi, nonchè connessi criteri di valutazione;

e) proposte concernenti le gestioni dei servizi sociali riguardanti il personale;

f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.

Qualora a seguito della ristrutturazione dei servizi emergono profili professionali diversi da quelli espressamente previsti dalla vigente normativa, si provvederà a disciplinare con apposita legge l'inquadramento del personale interessato nei livelli spettanti, sulla base di apposite intese intervenute in sede di contrattazione decentrata; a tal fine la Regione procederà a riqualificare professionalmente detto personale, che sarà successivamente ammesso a sostenere un concorso interno il cui superamento costituirà titolo per il nuovo inquadramento.

Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dalla presente legge, in conformità all'accordo contrattuale nazionale.

Art. 12.

Diritto di associazione e di attività sindacale

Il limite annuale di dieci ore, stabilito dal secondo comma dell'art. 39 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15 per le assemblee del personale durante l'orario di lavoro, viene elevato a dodici ore.

Art. 13.

La tabella B (tabella degli stipendi) approvata all'art. 45 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, è sostituita dalla seguente, a decorrere del 1° febbraio 1981:

Livelli funzionali	Stipendio annuo iniziale
Dirigente	L. 8.700.000
Esperto	» 5.964.000
Istruttore	» 4.920.000
Collaboratore	» 4.140.000
Applicato-operatore specializzato	» 3.372.000
Operatore qualificato	» 3.012.000
Commesso	» 2.688.000
Ausiliario	» 2.160.000
* dopo 6 mesi di servizio	» 2.400.000*

Il trattamento economico del personale è costituito:

dallo stipendio previsto per i singoli livelli funzionali dalla tabella di cui al primo comma del presente articolo;

dalla tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno, in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;

dalla indennità integrativa speciale e dalle quote di aggiunta di famiglia, nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

Lo stipendio iniziale annuo lordo, a decorrere dal 1° febbraio 1981, è suscettibile di incrementi per classi e per scatti periodici biennali nella misura e con le modalità di seguito specificate:

a) otto classi biennali dell'8 per cento costante sul valore iniziale del livello;

b) dopo il sedicesimo anno, scatti biennali del 2,50 per cento, computati sullo stipendio iniziale aumentato del valore delle classi in godimento, in modo da garantire il raggiungimento della identica quantità di incremento economico, realizzabile, nel corrispondente livello, al quarantesimo anno di anzianità secondo la legge regionale 30 maggio 1980, n. 15.

In caso di nascita dei figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50 per cento alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento della classe o dello scatto di stipendio successivi.

Le classi di stipendio e gli aumenti biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con la decorrenza stabilita al quarto comma dell'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 14.

Compenso per lavoro straordinario

All'art. 29 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario restano congelate, per il periodo di validità del contratto 1979-81, negli importi determinati ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 15 del 30 maggio 1980 fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, in presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, ferma restando la normativa di carattere generale in vigore, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può essere deliberato dalla Giunta regionale che un numero complessivo di impiegati non superiore al 2 per cento dell'organico sia autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore annue, fermi restando gli attuali limiti di spesa di 150 ore annue pro-capite.

Gli impiegati, cui può applicarsi il disposto del comma precedente, sono individuati fra quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento degli organi istituzionali della Regione ».

Art. 15.

Trattenute in caso di scioperi

Nel caso di scioperi interessanti l'intera giornata lavorativa, viene trattenuto all'impiegato un importo pari ad un trentesimo dello stipendio mensile lordo in godimento, maggiorato della indennità integrativa speciale.

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell'estensione dal lavoro.

In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario - senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia.

Art. 16.

La funzione di coordinamento

Il quarto comma dell'art. 14 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Il compenso per la funzione di coordinamento, non pensionabile, a decorrere dal 1° febbraio 1981 è stabilito nella misura fissa del 20 per cento della retribuzione iniziale annua del livello funzionale di dirigente ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Anticipazione dei benefici contrattuali

Per l'anno 1979 a ciascun impiegato della Regione è corrisposta la somma, una tantum, di lire 120.000 in relazione al servizio effettivamente prestato.

Per l'anno 1980, al medesimo personale vengono attribuiti, per dodici mensilità, i seguenti benefici economici:

Livelli funzionali	Parametri	Benefici mensili
Dirigente	333	L. 95.000
Esperto .	220	» 65.000
Istruttore	178	» 55.000
Collaboratore	167	» 55.000
Applicato-operatore specializzato	142	» 50.000
Operatore qualificato	130	» 50.000
Commesso .	110	» 45.000
Ausiliario	100	» 45.000

Analogo beneficio viene corrisposto anche per il mese di gennaio 1981. Per la 13ª mensilità spettante nel dicembre 1980 il beneficio sopra specificato è ridotto del 50 per cento.

Il beneficio una tantum di L. 120.000, rapportato a mese, per l'anno 1979 e dei benefici mensili corrisposti nel 1980 e nel gennaio 1981 ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e, pertanto, sono pensionabili.

Al personale di cui al successivo articolo 21 sono attribuiti i seguenti benefici economici:

per il 1979, L. 10.000 per ogni mese di servizio effettivo;
per il 1980, L. 45.000 per ogni mese di servizio effettivo.

Per la 13ª mensilità spettante nel dicembre 1980, il beneficio di cui sopra è ridotto del 50 per cento.

Le predette anticipazioni non sono cumulabili con analoghi benefici corrisposti in forza di atti amministrativi esecutivi.

Art. 18.

Beneficio per riparametrazione professionale

A decorrere dal 1° febbraio 1981, al personale della Regione è assicurato un beneficio economico mensile, a titolo di riparametrazione professionale, negli importi di seguito specificati:

Livelli funzionali	Benefici mensili
Dirigente	L. 180.416
Esperto	» 133.600
Istruttore	» 128.700
Collaboratore	» 101.250
Applicato-operatore specializzato . . .	» 61.200
Operatore qualificato	» 55.000
Commesso	» 51.500
Ausiliario	» 45.000
* dopo 6 mesi di servizio	» 51.500*

Art. 19.

Valutazione dell'anzianità

L'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quella precedentemente considerata ai sensi dell'art. 75 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, ai fini dell'inquadramento viene valutata, al 1° febbraio 1981, nella misura di L. ·800 al mese per ogni anno di servizio.

Per le frazioni di anno, l'anzianità di servizio è valutata nella misura di un dodicesimo di L. 800 al mese per ogni mese di servizio.

Le frazioni di 16 o più giorni si arrotondano al mese, quelle inferiori si trascurano.

Art. 20.

Inquadramento economico

L'attribuzione degli stipendi e della progressione economica prevista dall'art. 13 della presente legge decorre dal 1° febbraio 1981.

L'inquadramento economico nel livello di appartenenza avviene in base al maturato economico così determinato:

a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di classi e scatti (escluso il beneficio mensile di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 17);

b) beneficio da riparametrazione di cui al precedente articolo 18, moltiplicando lo stesso per 12;

c) beneficio da riconoscimento della anzianità di servizio valutata con i criteri e secondo le modalità di cui al precedente art. 19.

L'inquadramento economico avviene con le modalità di calcolo previste dall'art. 43 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15.

Il maturato in itenere e relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento, o, limitatamente ai casi di conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.

Per il personale del consiglio l'inquadramento di cui al presente articolo, nonché quello di cui all'art. 43 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, sono disposti dalla giunta regionale su conforme delibera dell'ufficio di presidenza.

Art. 21.

Inquadramento del personale proveniente dallo Stato e dagli enti disciolti o soppressi con legge regionale

Il personale proveniente dallo Stato e dagli enti disciolti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dalla legge n. 641/1978, destinatari rispettivamente del contratto degli impiegati civili dello Stato e del contratto degli enti pubblici, sarà inquadrato secondo le modalità che saranno definite in sede nazionale, anche per quanto riguarda la disciplina degli

aspetti previdenziali, e comunque tali da evitare il cumulo dei benefici nell'arco dello stesso triennio a decorrere dal 1° febbraio 1981.

Il personale di cui al primo comma destinato alla Regione e quello degli enti o servizi soppressi con leggi regionali, dopo l'inquadramento e fino alla emanazione della legge regionale sull'ordinamento amministrativo degli uffici nella Regione, non può essere utilizzato per finalità e servizi diversi da quelli cui era destinato prima del passaggio alla Regione o cui venga destinato dalle leggi medesime o salvo che non sia diversamente disposto nella legge regionale di inquadramento.

Art. 22.

Ferme restando le decorrenze degli effetti economici espressamente indicate negli articoli che precedono, l'attribuzione dei nuovi livelli decorre, ai fini giuridici dal 1° gennaio 1979 per il computo dell'anzianità occorrente per i concorsi interni, per i passaggi di livello e per l'applicazione degli istituti normativi di carattere non economico, che non comportano incremento degli oneri di spesa.

Art. 23.

Gli assegni ad personam mensili di cui il personale è in godimento in virtù del precedente accordo vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile a regime di cui all'art. 18 ed il beneficio mensile di anticipazione di cui all'art. 17 della presente legge.

Fermo quanto previsto al precedente comma, tutti gli altri assegni economici eccedenti il trattamento tabellare, goduti dal personale a qualsiasi titolo e comunque denominati, sono integralmente assorbiti dai miglioramenti economici previsti dallo accordo nazionale recepito con la presente legge.

Eventuali somme eccedenti saranno riassorbite in occasione degli aumenti derivanti dalla normale progressione economica di carriera.

Art. 24.

La norma di cui alla lettera *c*) dell'art. 43 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, va intesa nel senso che i tre anni richiesti per il passaggio dal sesto al settimo livello possano essere raggiunti anche prendendo in considerazione il servizio prestato nella carriera di concetto.

A tal fine il servizio prestato in quest'ultima carriera è valutato al 50 per cento e per un massimo di un anno e mezzo.

Art. 25.

La percentuale fissata per il passaggio mediante concorsi interni per soli titoli e di cui alla lettera *b*), ultimo comma, dell'art. 43 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, è aumentato dal 30 al 50 per cento fermi restando tutte le altre condizioni, termini e modalità previsti dal predetto articolo.

Art. 26.
Onere finanziario

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981 si provvede con le disponibilità esistenti sui capitoli 1001104 - 1003101 e 1003103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 in corso di esame.

Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si farà fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 27.
Validità del contratto

Il periodo di validità del contratto triennale recepito con la presente legge scade il 31 dicembre 1981.

Art. 28.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 15 giugno 1981

DOMINIJANNI

(4264)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812120)